



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 730

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 16 gennaio 2013

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Plenaria* . . . . . » 14

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 17

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . » 22

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)* . . . . . » 64

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT; Misto-Unione Democratica Consumatori: Misto-UDCON.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 16 gennaio 2013

**Plenaria**

**136<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Regione Veneto**

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Veneto a seguito del decesso della senatrice Cecilia Donaggio, la Giunta su conforme relazione letta dal PRESIDENTE a causa dell'assenza del relatore, senatore D'Alia (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva la senatrice deceduta è il signor Sandro Spinello.

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 31) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Alberto Tedesco per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 21 dicembre 2012 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità

parlamentari il Doc. IV-ter, n. 31, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Alberto Tedesco, con riferimento al procedimento penale n. 10612/11RG PM – 6177/12 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bari. Il procedimento trae origine da una querela del senatore Caforio il quale ha ritenuto di aver ricevuto offesa alla sua reputazione da alcune dichiarazioni del senatore Tedesco riportate in un articolo di stampa dell'agosto del 2009. La difesa del senatore Tedesco ha eccepito, nel corso del procedimento, l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, che il giudice per le indagini preliminari di Bari non ha accolto, disponendo conseguentemente l'invio degli atti al Senato.

Ritiene che, riguardando il procedimento due parlamentari, sia auspicabile che si giunga ad una composizione extragiudiziale.

Conviene la Giunta ed il seguito dell'esame viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 16 gennaio 2013

**Plenaria**

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
DINI

*Intervengono il ministro degli affari esteri Terzi Di Sant'Agata, il ministro della difesa Di Paola, i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Marta Dassù e De Mistura e per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta la trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno nonché sul canale satellitare e sulla *web-TV* in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove le Commissioni convengano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace di stabilizzazione**

Il presidente DINI introduce il tema delle comunicazioni.

I ministri TERZI DI SANT'AGATA e DI PAOLA rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Margherita BONIVER (*PdL*), i senatori Emma BONINO (*PD*), MANTICA (*FDI-CDN*) e TORRI (*LNP*), i deputati BARBATO (*IdV*) e TEMPESTINI (*PD*), i senatori RAMPONI (*PdL*), Magda NEGRI (*PD*) e PERDUCA (*PD*) e il deputato MECACCI (*PD*).

I ministri TERZI DI SANT'AGATA e DI PAOLA replicano agli intervenuti.

Il presidente DINI nel ringraziare i ministri e tutti i colleghi intervenuti, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 gennaio 2013

**Plenaria****840<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3653) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazione sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere chiarimenti sugli effetti finanziari dei commi 29, 31 e 32 dell'articolo 1, posto che la Relazione tecnica non sembra contenere specificazioni sui costi indiretti derivanti dalle cessioni a titolo gratuito ivi previste (per esempio, sui costi di trasporto). Infatti, la cessione del materiale alle forze armate libiche, del Pakistan e al governo dell'Eritrea, come dettagliatamente indicato dalla Relazione tecnica, potrebbe determinare un ulteriore equivalente fabbisogno di spesa aggiuntivo per le amministrazioni italiane interessate, a fronte del quale le stesse dovrebbero prima o poi essere costrette a re-

perire le risorse necessarie a farvi fronte. Con riferimento al comma 5, lettera *a*), dell'articolo 2, ove si consente l'utilizzo delle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ai fini delle assunzioni nel profilo della qualifica di agenti della medesima, occorre valutare l'opportunità di richiamare i vincoli numerici e finanziari per le nuove assunzioni nel settore delle forze armate e di pubblica sicurezza contenuti sia nell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 sia nei commi da 89 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Inoltre, con riguardo alla lettera *b*) del medesimo comma 5 dell'articolo 2, chiede chiarimenti sulla decorrenza degli effetti giuridici ed economici connessi all'accesso alla qualifica di vicesovrintendente, anche al fine di escluderne la retroattività. Va poi appurato che l'anticipazione di spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 4 non comporti effetti di cassa pregiudizievoli per il fabbisogno statale. In merito poi al comma 15 dell'articolo 6, dal momento che l'onere ivi indicato riveste carattere permanente dal 2013, andrebbe chiarita – al fine di scongiurare il mancato rispetto di obblighi internazionali – l'idoneità della copertura ivi indicata, dal momento che essa è disposta a carico dell'autorizzazione permanente di spesa prevista dalla legge di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa. Altresì, chiede chiarimenti sugli effetti finanziari del comma 8 dell'articolo 7, che prevede che la deroga ai termini di impegnabilità degli stanziamenti previsti per gli interventi in materia di sviluppo dalla legge n. 49 del 1987 valgano anche per gli interventi previsti dal provvedimento in esame. Infine, con riguardo all'articolo 8 recante la copertura finanziaria, ferma restando la disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura, si rileva tuttavia che l'utilizzo di quota parte del fondo per le missioni internazionali di pace al fine di finanziare anche interventi di diversa natura non risulta del tutto conforme ai principi di corretta programmazione economica, oltre che alla legge di contabilità.

In relazione agli emendamenti segnala che comporta maggior oneri l'emendamento 2.101, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CERIANI, nel confermare la disponibilità delle risorse impegnate con il provvedimento in esame, evidenzia che non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, rispetto agli emendamenti, conviene con il Relatore circa l'onerosità della proposta 2.101. Propone, inoltre, di trasformare le osservazioni del Relatore, in relazione al testo, in presupposti, dato che il Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) propone, pertanto, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-



mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nel presupposto che:

– con riferimento al comma 5, lettera *a*) dell'articolo 2, ove si consente l'utilizzo delle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ai fini delle assunzioni nel profilo della qualifica di agenti della medesima, siano rispettati i vincoli numerici e finanziari per le nuove assunzioni nel settore delle forze armate e di pubblica sicurezza contenuti sia nell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 sia nei commi da 89 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);

– con riguardo alla lettera *b*) del medesimo comma 5 dell'articolo 2, la decorrenza degli effetti giuridici ed economici connessi all'accesso alla qualifica di vicesovrintendente non abbia carattere retroattivo;

e con la seguente osservazione:

– con riguardo all'articolo 8, recante la copertura finanziaria, ferma restando la disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura, si rileva, tuttavia, che l'utilizzo di quota parte del fondo per le missioni internazionali di pace al fine di finanziare anche interventi di diversa natura non risulta del tutto conforme ai principi di corretta programmazione economica, oltre che alla legge di contabilità.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta, fatta eccezione per la proposta 2.101, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(3658) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MERCATALI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 proroga al 30 giugno 2013 il regime transitorio che attribuisce nel territorio della regione Campania alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, di cui all'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 195 del 2009. Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003. Al riguardo, al fine di escludere

oneri aggiuntivi in conseguenza dell'applicazione di eventuali sanzioni, andrebbe confermata la compatibilità delle proroghe in esame con la normativa comunitaria in materia. L'articolo 2 proroga le attività di talune gestioni commissariali nominate per il superamento di alcune emergenze ambientali, relative rispettivamente ai comuni di Giugliano (NA) e Laghetti di Castelvoturno (CE), allo Stabilimento Stoppani del Comune di Cogoleto (GE), ed al naufragio della nave Concordia. Agli oneri derivanti dalle proroghe si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri richiamate dalla norma. Al riguardo, andrebbe assicurato che le somme effettivamente disponibili sulle contabilità speciali intestate alle gestioni commissariali oggetto di proroga siano libere da qualsiasi vincolo, impegno o destinazione vincolata e integralmente finalizzabili alla prosecuzione delle attività inerenti la gestione commissariale, senza quindi che possa verificarsi un qualsiasi pregiudizio delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente. Con riferimento, in particolare, alla prosecuzione delle attività connesse al naufragio della nave Costa-Concordia, si chiede conferma del fatto che la disponibilità residua di 3.185.236 euro sull'originario stanziamento di 5 milioni di euro attribuiti dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 3998 del 2012 sia congrua all'eventuale attivazione della struttura di missione prevista dall'articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza.

In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3 e 2.0.11. Occorre poi valutare gli emendamenti 1.6, 1.1, 1.2, 2.1, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.9. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.10, 2.0.13, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18 e 2.0.21. L'emendamento 1.0.100 comporta effetti onerosi di cassa suscettibili di valutazione. Occorre valutare gli effetti onerosi degli analoghi emendamenti 2.0.19 e 2.0.20. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CERIANI, con riferimento al testo del provvedimento, conferma la capienza dei fondi per tutte le necessità emergenziali affrontate con il decreto.

Il PRESIDENTE conviene con il Relatore sull'impossibilità di escludere conseguenze finanziarie negative rispetto agli emendamenti 2.0.5 e seguenti in assenza di adeguata relazione tecnica.

Il relatore MERCATALI (*PD*) esprime analogha opinione per ciò che attiene alle proposte 1.6 e 1.1.

Il senatore VACCARI (*LNP*) invita la Commissione a considerare finanziariamente neutri gli emendamenti 1.2 e 2.1, dal momento che intervengono solo su aspetti tecnici della lavorazione dei rifiuti.

Il senatore MERCATALI si associa alle considerazioni espresse dal senatore Vaccari.

Il PRESIDENTE invita a considerare con attenzione la presenza di possibili oneri, anche indiretti, conseguenti al venir meno di obblighi connessi alla bonifica dei siti interessati, come previsto dall'emendamento 1.2. Quanto, invece, alla proposta 2.1, ritiene che essa non apporti maggiori oneri poiché introduce un riferimento ad un'ulteriore ordinanza di protezione civile, senza però mutare il quadro finanziario. Diverso si presenta il caso degli emendamenti 2.0.4 e 2.0.9, per i quali sarebbe indispensabile acquisire una articolata relazione tecnica, attese le complesse modifiche apportate alla materia dei rifiuti.

Annuncia, peraltro, che è pervenuta una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento, 1.0.100, la quale però non muta i termini delle osservazioni critiche in punto finanziario precedentemente svolte.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) interviene per richiamare l'importanza dell'emendamento 2.0.19, sul quale vi è stato un ampio dibattito ed un interessamento del Governo, il quale mira a concedere una maggiore discrezionalità alle autorità commissariali e alle regioni interessate all'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal recente sisma, onde consentire un più efficace impiego dei fondi destinati alla ricostruzione degli immobili adibiti a prima casa.

Il PRESIDENTE, nel condividere gli intenti sottesi alla proposta, evidenzia non di meno che l'attuale formulazione comporta l'emergere di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che all'aumentare dei contributi erogabili non corrisponde un obbligo di rimodulare altri impegni gravanti sul medesimo plafond di spesa. Inoltre il riferimento agli immobili destinati a prima abitazione andrebbe esplicitato nel testo dell'emendamento.

Il sottosegretario CERIANI concorda con le osservazioni del Presidente, invitando i proponenti ad una riformulazione che tenga conto delle necessità di carattere finanziario espresse.

Il senatore VACCARI (*LNP*) concorda circa la necessità di una correzione della proposta emendativa, e suggerisce in tal senso l'opportunità di specificare che i contributi concessi possano coprire «fino al» cento per cento dei costi e non anche la totalità delle spese in ogni caso.

Il PRESIDENTE considera a sua volta possibile un'adeguata riformulazione, anche verificando puntualmente il disposto della norma oggi vigente, che non pare escludere una rifusione dell'intero costo di ricostruzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MERCATALI (PD) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nel presupposto che le somme effettivamente disponibili sulle contabilità speciali intestate alle gestioni commissariali oggetto di proroga siano libere da qualsiasi vincolo, impegno o destinazione vincolata e integralmente finalizzabili alla prosecuzione delle attività inerenti la gestione commissariale, senza quindi che possa verificarsi un qualsiasi pregiudizio delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente; in via generale, si osserva, poi, che la copertura finanziaria del provvedimento non sembra del tutto conforme alle regole contenute nella legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.6, 1.0.100, 1.0.100 (testo 2), 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 2.1.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta al fine di poter esaminare, in sede plenaria, le annunciate riformulazioni di taluni emendamenti.

*La seduta sospesa alle ore 11,30 riprende alle ore 16,10.*

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti 2.0.19 (testo 2) e 1.0.100 (testo 3), relativi al disegno di legge in titolo.

Il relatore MERCATALI (PD), pur rilevando l'idoneità del testo vigente a consentire un adeguato intervento rispetto agli immobili danneggiati, non ritiene di esprimere un parere di contrarietà sull'emendamento 2.0.19 (testo 2) per mancanza di copertura. Quanto, invece, alla proposta 1.0.100 (testo 3), considera il nuovo testo privo di effetti finanziari.

Il PRESIDENTE, convenendo con l'opinione del Relatore, propone l'espressione di un parere di nulla osta su entrambi gli emendamenti.

Il relatore MERCATALI (PD), sulla scorta delle considerazioni che precedono, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.0.100 (testo 3) e 2.0.19 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 gennaio 2013

**Plenaria****359<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CURSI***La seduta inizia alle ore 11.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante approvazione della disciplina del mercato a termine del gas naturale (n. 530)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Esame. Parere favorevole)

Il senatore CURSI (*PdL*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. A tale riguardo ricorda che l'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, esaminata a suo tempo proprio dalla Commissione Industria, aveva affidato in via esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici (GME) la gestione del mercato del gas naturale e la relativa organizzazione. Dall'approvazione della legge n. 99 del 2009 sono stati poi adottati tutta una serie di provvedimenti dai diversi soggetti interessati che hanno consentito di realizzare una vera e propria borsa del gas consentendo così di assicurare maggiore concorrenzialità anche a tale mercato. In particolare ricorda che già dal maggio 2010 il GME ha realizzato una piattaforma per la negoziazione delle quote di gas naturale importato da Paesi dell'area extra Unione europea. Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, è stato avviato un meccanismo di mercato fondato sul mercato del gas del giorno prima e sul mercato infragiornaliero del gas. Da ultimo evidenzia che il decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. Il Gestore dei Mercati Energetici (GME), al fine di rendere completamente operativo il mercato a termine del gas naturale ha predisposto una disciplina tecnica che viene sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti. Tale disciplina giunge dopo che

il GME ha svolto una consultazione degli operatori interessati e che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha adottato una apposita delibera in tale ambito.

Non essendovi particolari rilievi propone di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta quindi approvata dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (n. COM (2012) 788 definitivo)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore CURSI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che la proposta stessa mira a contrastare il traffico illecito di prodotti del tabacco attraverso misure relative alla tracciabilità e rintracciabilità della confezione unitaria di prodotto lungo tutta la catena di fornitura. La proposta stessa, inoltre, prevede una sorta di standardizzazione dei prodotti del tabacco (ad esempio l'eliminazione sul pacchetto delle sigarette del marchio del prodotto stesso). Tali misure vengono giustificate con la volontà di ridurre l'attrattività dei prodotti del tabacco e con la preoccupazione che un certo tipo di pacchetto di prodotto possa indurre il consumatore a pensare che esso sia meno dannoso di altri. A tale riguardo, però, segnala che la standardizzazione del prodotto, così come è previsto nella proposta della Commissione europea, rischia di non assicurare pienamente la rintracciabilità del prodotto stesso favorendo così proprio quei fenomeni di contrabbando e contraffazione che la stessa proposta di direttiva si prefigge di contrastare. Per queste ragioni propone di esprimere alla Commissione di merito osservazioni favorevoli con alcuni rilievi che ripercorrono le considerazioni testé svolte mettendo altresì in evidenza che la proposta di direttiva non appare perfettamente rispettosa del principio di sussidiarietà.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto, che risulta quindi approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 788 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2012) 788 definitivo, formula, per le parti di propria competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si invita la Commissione di merito a valutare attentamente il pieno rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta di direttiva;

si segnala che le misure della proposta di direttiva, che prevedono una standardizzazione dei prodotti del tabacco, sono lesive del marchio industriale e rischiano di impedire, venendo meno la tracciabilità del prodotto, un efficace contrasto dei fenomeni di contrabbando e contraffazione.



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 16 gennaio 2013

**Plenaria**

**397<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (n. COM (2012) 788 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), riferisce alla Commissione sulla proposta in esame che nasce dall'esigenza di aggiornare e completare la direttiva sul prodotto del tabacco – la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – alla luce degli sviluppi scientifici, internazionali e di mercato, nel frattempo intervenuti.

L'obiettivo generale della revisione è un migliore funzionamento del mercato interno, allo scopo di: procedere ad un aggiornamento in ambiti già armonizzati per superare gli ostacoli incontrati dagli Stati membri nell'adeguare la rispettiva legislazione nazionale ai nuovi sviluppi internazionali, scientifici e di mercato; adottare misure relative ai prodotti non ancora contemplate dalla direttiva sui prodotti del tabacco, nella misura in cui l'evoluzione eterogenea intervenuta negli Stati membri si sia tradotta o rischi di tradursi in una frammentazione del mercato interno; garantire che le disposizioni della direttiva non vengano eluse tramite l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alla direttiva sui prodotti del tabacco.

La scelta tra le diverse opzioni emerse in sede di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco si è basata sul criterio di un livello elevato di protezione della salute. La proposta intende regolamentare i prodotti del

tabacco in una forma che tenga conto delle loro caratteristiche specifiche (la nicotina, date le sue proprietà, induce dipendenza) e delle conseguenze negative del loro consumo (carcinoma del cavo orale, della gola e del polmone, problemi cardiovascolari tra cui infarti, *ictus*, ostruzione delle arterie, maggiore rischio di cecità, impotenza, riduzione della fertilità, effetti sul feto, ecc.).

Al tabacco, principale causa di morte prematura nell'Unione europea, si devono ogni anno quasi 700.000 decessi. La proposta è incentrata sull'iniziazione al consumo di tabacco, in particolare tra i giovani, visto che il 70 per cento dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni di età e il 94 per cento lo fa prima dei 25 anni.

La revisione dovrebbe inoltre creare condizioni tali da consentire a tutti i cittadini dell'UE di prendere decisioni informate sui prodotti, fondate su informazioni accurate in merito alle conseguenze del consumo dei prodotti del tabacco sulla salute.

Passando al merito, la proposta interviene in primo luogo sugli ingredienti e le emissioni: il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio e i metodi di misurazione restano identici a quelli previsti dalla direttiva 2001/37/CE. A norma della direttiva 2001/37/CE gli Stati membri obbligano i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco a segnalare gli ingredienti utilizzati in tali prodotti. La presente proposta, oltre a mantenere tale sistema di segnalazione obbligatoria degli ingredienti, prevede un formato elettronico comune per le segnalazioni e impone ai fabbricanti di fornire dati giustificativi.

La proposta prevede il divieto dei prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti, come gli aromi di frutta o di cioccolato. Sono vietati gli additivi che presentano una connotazione di energia e di vitalità (ad esempio la caffeina e la taurina) o che creano l'impressione che i prodotti producano benefici sulla salute (ad esempio le vitamine).

Per quanto concerne l'etichettatura e il confezionamento la proposta prevede che sul fronte e sul retro delle confezioni dei prodotti del tabacco siano apposte avvertenze combinate (avvertenze illustrate e testuali), di dimensioni pari al 75 per cento della confezione, applicando un criterio di rotazione tra le avvertenze.

Sul tema della rintracciabilità e degli elementi di sicurezza, la proposta prevede un sistema UE di tracciabilità e rintracciabilità a livello della confezione unitaria lungo tutta la catena della fornitura (escluso il livello della rivendita). Gli Stati membri devono vigilare affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco concludano con soggetti terzi indipendenti contratti di archiviazione dei dati in modo da garantire l'indipendenza del sistema, la piena trasparenza e l'accessibilità da parte degli Stati membri e della Commissione in ogni momento.

Viene poi mantenuto il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale (*snus*), mentre le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE. La proposta prevede un obbligo di notifica per i rivenditori di prodotti del tabacco che abbiano intenzione di operare nel settore delle

vendite a distanza transfrontaliere. La proposta consente agli Stati membri di imporre ai rivenditori di designare una persona fisica che garantisca la conformità alla direttiva dei prodotti forniti a clienti negli Stati membri interessati.

La proposta interviene sui prodotti del tabacco di nuova generazione, cioè prodotti contenenti tabacco che non rientrano in nessuna delle categorie di prodotto esistenti [ad esempio sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per narghilè (*water-pipe tobacco*), sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale] e che sono immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della direttiva. Per garantire condizioni di parità questi prodotti dovranno rispettare le prescrizioni della direttiva (ad esempio in termini di etichettatura e ingredienti) e sarà la presenza o l'assenza di un processo di combustione a determinare le norme applicabili.

I prodotti contenenti nicotina non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE e gli Stati membri hanno finora seguito impostazioni diverse nella regolamentazione di questi prodotti, ora regolamentandoli come medicinali, ora applicando alcune disposizioni relative ai prodotti del tabacco oppure non prevedendo alcuna legislazione specifica. La proposta stabilisce che i prodotti contenenti nicotina, nei quali il livello di nicotina superi i 2 mg oppure nei quali la concentrazione di nicotina superi 4 mg/ml oppure i quali, nell'impiego previsto, determinino una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 ng/ml possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati come medicinali sulla base della loro qualità, sicurezza ed efficacia e di un rapporto rischi/benefici favorevole. Se il livello di nicotina è al di sotto della suddetta soglia, i prodotti contenenti nicotina possono essere venduti come prodotti di consumo, purché recanti un'avvertenza relativa alla salute in forma adattata.

I prodotti da fumo a base di erbe non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE e gli Stati membri regolamentano questi prodotti in modo diverso. Per i prodotti da fumo a base di erbe, la proposta prevede avvertenze relative alla salute in forma adattata in modo da informare i consumatori circa i loro effetti nocivi sulla salute.

La relatrice, senatrice BASSOLI (*PD*), condivide l'analisi della proposta illustrata dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la procedura della cosiddetta fase ascendente che, attraverso la formulazione del parere motivato, consente alla Commissione di pronunciarsi sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, dichiara aperta la discussione generale dalla quale potranno scaturire rilievi e suggerimenti che i relatori potranno inserire nella bozza di parere.

È quindi aperta la discussione generale.

Interviene il presidente TOMASSINI (*PdL*), ricordando in primo luogo che l'esigenza di una regolamentazione più restrittiva per quanto riguarda i prodotti del tabacco è stato oggetto di un dibattito approfondito all'interno della Commissione, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 8 il cui *iter*, seppur in sede deliberante, non si è potuto concludere positivamente. Già allora, si era a conoscenza del possibile intervento dell'Unione Europea per una revisione della direttiva 2001/37/UE che si sarebbe dovuta coordinare con l'intervento legislativo nazionale. Successivamente, il cosiddetto decreto-legge Balduzzi, n. 158 del 2012, nella prospettiva di una maggiore correttezza degli stili di vita, ha innalzato l'età di accesso nell'utilizzo dei prodotti del tabacco.

Con riferimento alla proposta di direttiva in titolo, da un lato, si conferma l'esigenza di una normativa più restrittiva allo scopo di diminuire il consumo dei prodotti del tabacco, attraverso una serie di disposizioni che incidono sugli ingredienti, le emissioni, l'etichettatura ed il confezionamento; dall'altro, si prospettano altre disposizioni, come ad esempio quelle sulla regolamentazione degli ingredienti, che suscitano riserve rispetto alle prerogative degli Stati membri. Inoltre, la revisione proposta dalla Unione europea sembra sottovalutare la portata dei prodotti del tabacco di nuova generazione.

Emerge poi una scarsa attenzione rispetto al fenomeno, ampiamente pubblicizzato, delle cosiddette sigarette elettroniche, le quali contengono prodotti non testati. Sulle stesse sigarette elettroniche ha peraltro direttamente sollecitato il Ministro della salute affinché l'Istituto Superiore di Sanità rendesse un parere; tuttavia, anche a seguito della circolare effettivamente emanata dal Ministro della salute, non sembrano esservi stati mutamenti rispetto alla propaganda favorevole che circonda tali prodotti. Infine, occorre considerare il dato che registra, accanto alla percezione di un abbassamento nei consumi dei prodotti dal tabacco, un incremento complessivo del fatturato.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ritiene utile aprire una riflessione approfondita sui temi sottesi alla proposta in titolo affinché la Commissione, attraverso il parere motivato, sia in grado di formulare suggerimenti che ricalchino anche quanto emerso durante l'iter del disegno di legge n. 8.

Nel trovarsi d'accordo con le considerazioni svolte dal Presidente in merito ai prodotti di nuova generazione, rileva che la proposta in titolo prevede una serie di prescrizioni sull'etichettatura e la gradazione degli ingredienti che possono essere valutate in senso positivo. Desti invece preoccupazione l'ampia propaganda commerciale di cui godono le cosiddette sigarette elettroniche.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver precisato che la relazione illustrativa ha una valenza tradizionalmente neutra in quanto si limita a fotografare il contenuto delle proposte al vaglio della Commissione, si sofferma in senso critico sull'articolo 22 della proposta in esame, che, intervenendo sull'esercizio della delega, sembra configurare un ec-

cesso di delega lesivo della sovranità nazionale in un ambito rilevante, qual è quello della tutela della salute. Inoltre, il divieto di vendita delle sigarette *slim* può avere effetti opposti a quelli voluti, mentre l'occupazione del 75 per cento della confezione per l'inserimento delle avvertenze va resa compatibile con la protezione del marchio.

Nel concordare poi con quanto in precedenza rilevato in merito alle cosiddette sigarette elettroniche, condivide quanto prospettato dalla senatrice Bassoli sulla necessità di rendere un parere di carattere propositivo che, da una parte, tenga conto del lavoro compiuto dalla Commissione nell'esame del disegno di legge n. 8 e, dall'altra, aiuti a preservare la sovranità nazionale.

Il PRESIDENTE avverte quindi che ai relatori è affidato il compito di prospettare uno schema di parere che verrà esaminato in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 gennaio 2013

**Plenaria****404<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3658) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 1.2 e gli emendamenti da 2.0.1 a 2.0.18, nonché l'emendamento 2.0.21.

Illustra quindi l'emendamento 1.100 che reca una correzione formale al fine di correggere un erroneo riferimento normativo presente nel decreto. Illustra quindi l'emendamento 1.200 e riformula, al fine di rimediare ad un errore materiale, l'emendamento 1.0.100 nel testo 2. Tale proposta emendativa differisce al 1° luglio 2013 l'entrata in vigore della TA-RES.

Il senatore ALICATA (*PdL*) illustra l'emendamento 2.1 che proroga la gestione commissariale per il completamento di talune opere volte a risolvere l'emergenza idrica nelle isole Eolie.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) esprime, in qualità di Relatore, parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.3 e 1.6. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.1, limitatamente alla parte recante la sostituzione del termine del 31 dicembre 2013 con quello del 31 dicembre 2016. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.0.19 e 2.0.20.

Il sottosegretario FANELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.3 e 1.6 e parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200. Esprime il medesimo avviso del Relatore sull'emendamento 1.1 e si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento 1.0.100 (testo 2). Esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.1 e favorevole sugli emendamenti 2.0.19 e 2.0.20.

Il presidente D'ALÌ dichiara decaduti gli emendamenti 1.4 e 1.5 per assenza del presentatore.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) ritira l'emendamento 1.3.

Previa verifica del numero legale è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.100.

Il presidente D'ALÌ dichiara decaduto l'emendamento 1.6 per assenza del presentatore. Fa quindi presente che l'emendamento 1.1 potrebbe essere per il momento respinto in sede di Commissione in vista dell'approfondimento in Assemblea della questione ad esso sottesa.

L'emendamento 1.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 1.200 e 1.0.100 (testo 2).

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto contrario, a nome del suo Gruppo, sull'emendamento 2.1 sottolineando i risvolti negativi della proroga continua delle gestioni commissariali.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo sull'emendamento 2.1.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 risulta approvato.

Il senatore ORSI (*PdL*) sottoscrive, anche a nome del senatore Giovanardi, l'emendamento 2.0.19 di contenuto analogo all'emendamento 2.0.20.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.19, risultando assorbito l'emendamento 2.0.20.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3658, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra (n. 528)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il senatore FERRANTE (*PD*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 196 (Legge comunitaria 2009) allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra. La direttiva 2009/29/CE ha modificato il sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> (ETS) soprattutto con riferimento agli impianti stazionari. In particolare, il campo di applicazione è stato definito in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione, estendendo il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>. È stata inoltre prevista la possibilità di escludere i piccoli impianti (con emissioni annue inferiori a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione equivalente. Infine, è stata introdotta la possibilità di stabilire regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica a favore degli impianti caratterizzati nel periodo 2008-2010, da emissioni inferiori alle 5.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> annue. Le quote vengono assegnate mediante asta. Più precisamente, per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso (*full auctioning*), ad eccezione sia degli impianti di cogenerazione, che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento, sia degli impianti industriali e degli impianti di produzione di energia elettrica, che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico è prevista una transizione graduale verso il *full auctioning*; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80 per cento delle quote spettanti, mentre negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30 per cento nel 2020. La gestione delle aste avverrà a livello nazionale con regole armonizzate definite a livello comunitario con uno specifico regolamento. È previsto che i proventi derivanti dalle aste vengano destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici. È stata inoltre prevista l'istituzione di una riserva di quote da



assegnare a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti. Considerate le novità introdotte al sistema ETS dalla direttiva 2009/29/CE, si è ritenuto di procedere alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 216 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predetta direttiva. Il provvedimento all'esame è stato strutturato prevedendo, dopo le disposizioni generali, un Titolo I recante disposizioni in merito all'Autorità nazionale competente, un Titolo II recante disposizioni sul trasporto aereo, un Titolo III recante disposizioni sugli impianti stazionari, un Titolo IV recante disposizioni applicabili sia al trasporto aereo sia agli impianti fissi e un Titolo V recante disposizioni transitorie e finali.

Conclude infine sottolineando la necessità di intervenire con opportune modifiche sul piano nazionale di assegnazione delle quote nell'ambito del sistema ETS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (n. 529)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra lo schema di decreto in titolo che disciplina l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, nei cementifici soggetti al regime di autorizzazione integrata ambientale. In particolare, l'articolo 1 individua la sfera di applicazione del regolamento. In particolare, per quanto concerne la tipologia di combustibili utilizzabili, in fase di prima attuazione limita l'applicabilità del procedimento semplificato ai combustibili solidi secondari (CSS), di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *cc*) del Codice ambientale. Per quanto concerne la tipologia di impianti, in fase di prima attuazione si è ristretta l'applicazione agli impianti di produzione di cemento a ciclo completo con capacità produttiva superiore a 500 tonnellate giornaliere di *clinker*, in quanto sono già disponibili al riguardo studi scientifici dettagliati, elaborati sulla base di una pluriennale esperienza da parte degli operatori del settore. La tipologia di impianti prescelta, peraltro, per requisiti strutturali e di funzionamento garantisce intrinsecamente un elevato livello di sicurezza ambientale. Si tratta comunque di impianti soggetti ad AIA e dotati di certificazione di qualità ambientale. L'articolo 2 precisa che ogni riferimento operato dal regolamento a disposizioni di diritto europeo e nazionale, ovvero a norme e regolamentazioni tecniche, deve intendersi fatto anche alle relative modifiche e integrazioni. L'articolo 3 individua le condizioni al cui ricorrere l'u-

utilizzo del CSS, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, costituisce ad ogni effetto modifica non sostanziale. Il regolamento stabilisce anche un tetto massimo all'utilizzo di CSS, che in futuro potrà essere elevato sulla base dell'esperienza applicativa, pari a 100 tonnellate giornaliere di *clinker*. Le attrezzature di ricezione, pretrattamento, movimentazione e stoccaggio del CSS devono essere progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile. Il comma 2, nel richiamare il procedimento unico di autorizzazione di cui al successivo articolo 5, introduce un obbligo di comunicazione preventiva (articolo 5, comma 7). L'articolo 4 concerne la comunicazione mediante la quale il gestore dell'impianto avvia il procedimento unico di aggiornamento dell'AIA. Tale comunicazione è corredata da una relazione tecnica, dalla quale si desume che l'utilizzo del CSS è conforme alle migliori tecniche disponibili. Essa contiene inoltre informazioni relative ai quantitativi di CSS utilizzati, alle modalità tecniche e all'osservanza dei valori limite e delle prescrizioni dell'AIA. Alla comunicazione è allegata copia della documentazione pertinente. L'articolo 5 disciplina l'*iter* procedimentale e gli effetti del provvedimento di aggiornamento dell'AIA. L'adozione del provvedimento finale spetta esclusivamente all'autorità competente che, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e tenuto conto delle osservazioni, provvede ad aggiornare l'AIA con atto espresso. All'occorrenza, l'autorità competente può integrare l'originaria autorizzazione con le prescrizioni specificamente necessarie al rispetto del decreto legislativo n. 133 del 2005, in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. Il provvedimento di aggiornamento dell'AIA, oltre a produrre il consueto effetto sostitutivo delle autorizzazioni ambientali settoriali, sostituisce ogni altro atto di assenso (ambientale e non) eventualmente presupposto o comunque necessario, ivi inclusi quelli previsti dalla medesima Parte II del Codice ambientale e i titoli edilizi. Per questa parte, quindi, il provvedimento di aggiornamento funge, oltre che da autorizzazione integrata, da autorizzazione unica, consentendo una sensibile riduzione dei passaggi burocratici, una maggiore certezza dei tempi e l'eliminazione del rischio di provvedimenti contraddittori. Almeno quindici giorni prima dell'effettivo utilizzo, il gestore dell'impianto deve trasmettere, secondo le modalità prescritte dall'autorizzazione, una comunicazione contenente l'elenco e la documentazione concernente gli impianti di produzione e le certificazioni di conformità a norma del CSS, ovvero, nei limiti della applicabilità della relativa disciplina, del combustibile da rifiuti (CDR) di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998. L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali rivolte a consentire che gli effetti promozionali del regolamento possano essere applicati, su domanda, anche ai procedimenti *in itinere*.

Formula infine una proposta di parere favorevole con la condizione che all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e comma 3, e all'articolo 5, comma 3, la parola «salve» sia sostituita con le parole «ivi incluse».

Poiché non vi sono interventi in discussione, previa verifica del numero legale prescritto, la proposta di parere favorevole con condizione è posta ai voti e quindi approvata.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo *Doc. XVII n. 19***

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 ottobre 2012.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), relatrice, illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo – pubblicata in allegato al resoconto della seduta (*Doc. XVII, n. 19*) – soffermandosi sulle questioni che, a seguito della approfondita analisi svolta dalla Commissione nel corso della legislatura, dovrebbero essere affrontate con maggiore urgenza. Tra gli aspetti più rilevanti figurano infatti la necessità di una legislazione statale organica che affronti con chiarezza la definizione dei soggetti gestori e delle autorità di programmazione e controllo, il modello di *governance*, la definizione dei reati in materia, il ripensamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la previsione di un'autorità nazionale di settore, il superamento della gestione degli smaltimenti attraverso discarica, la soluzione dei problemi connessi al sistema di tracciabilità dei rifiuti, il superamento delle gestioni commissariali, un impegno maggiore sulla raccolta differenziata, la diffusione di modelli di raccolta basati sul sistema a tariffa e l'incentivazione della filiera industriale del recupero.

Previo verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo, predisposta dalla Relatrice.

*La seduta termina alle ore 10.*

**PARERE APPROVATO  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 529**

La 13<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,  
esprime parere favorevole con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e comma 3, nonché all'articolo  
5, comma 3, la parola: «salve» sia sostituita con le parole: «ivi incluse».

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI POSTI A CARICO DEI CITTADINI, ALLA TRACCIABILITÀ, AL COMPOSTAGGIO, ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE AL RECUPERO ED AL RIUSO DEI RIFIUTI O DELLE LORO PORZIONI (DOC. XVII, N. 19)**

Il 9 luglio 2008 la Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni.

Le audizioni hanno evidenziato un quadro variegato, ricco di contraddizioni a seconda del territorio considerato, ma ricco anche di buone pratiche e di risultati positivi.

Più specificamente sono stati affrontati i seguenti temi: le differenti realtà geografiche e i differenti modelli di gestione e smaltimento; i problemi afferenti la gestione integrata; la raccolta indifferenziata e i modelli relativi; i problemi dei comuni turistici; il combustibile da rifiuto (CDR) e i falsi modelli di raccolta e di trasporto; gli impianti di smaltimento, la loro dislocazione territoriale, le carenze; la tipologia degli impianti: discariche, termovalorizzatori, compostaggio, impianti per il trattamento, impianti a sostegno della raccolta differenziata; le gestioni commissariali: analisi, risultati e problemi irrisolti; alcune gestioni virtuose del ciclo integrato; i costi industriali della gestione ordinaria; i costi delle gestioni straordinarie (commissariali) e le relative modalità di finanziamento; i costi a carico dei cittadini: tassa e tariffa; i consorzi di filiera; l'accordo tra l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI); il volontariato ambientale; i rifiuti agricoli e le problematiche connesse; le questioni delle banche dati; il punto di vista delle associazioni di categoria delle società di gestione, trattamento e smaltimento; il SISTRI e il problema della tracciabilità; consorzi, aziende speciali, società pubbliche: i modelli gestionali, la tipologia giuridica, la dimensione (provinciale, ATO, ...), l'evoluzione legislativa sull'argomento; alcune situazioni emergenziali: Campania, Lazio, Calabria, Sicilia.

Molta parte delle informazioni acquisite ha fornito la base per l'attività della Commissione in sede legislativa o per azioni di sindacato ispettivo od anche per la predisposizione dei pareri sulla materia oggetto di numerosi decreti da parte del Governo, materie queste di cui qui per ragioni di brevità non viene fornito il dettaglio.

La Commissione ha avuto modo, innanzitutto, di registrare, in maniera approfondita e circostanziata, quello che è il quadro oggettivo del settore rifiuti.

Secondo il Rapporto ISPRA sui rifiuti del 2012, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta, nell'anno 2010, a poco meno di 32,5 milioni di tonnellate, facendo rilevare, nonostante la crisi economica, una crescita percentuale pari all'1,1 per cento circa rispetto al 2009, distribuita pressoché uniformemente nelle varie zone del Paese. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto al trend europeo, che invece registra (Europa a 27) nello stesso periodo una riduzione dell'1,1 per cento.

Se si considerano i dati riportati nel Rapporto 2012 dell'Istat sulla situazione del Paese si constata che nel periodo che va dal 2002 al 2009 nelle Regioni del Nord la quantità di rifiuti smaltita in discarica è passata da 251,8 a 140,4 kg per abitante, mentre nelle regioni del Centro si è passati da 427,6 a 393,8 kg per abitante e in quelle del Mezzogiorno da 399 a 347,8 kg per abitante. Nello stesso periodo, la raccolta differenziata nelle Regioni del Nord è passata dal 30,6 al 48 per cento, in quelle del Centro dal 14,6 per cento al 24,9 per cento e in quelle del Mezzogiorno dal 6,3 per cento al 19,1 per cento.

Sempre in base ai dati ISPRA, la raccolta differenziata ha raggiunto nel 2010 una percentuale pari al 35,3 per cento della produzione nazionale dei rifiuti urbani, attestandosi a oltre 11,4 milioni di tonnellate. Rispetto al 2009, anno in cui tale percentuale si collocava al 33,6 per cento circa, si rileva un'ulteriore crescita, che ha consentito di raggiungere, con quattro anni di ritardo, l'obiettivo fissato dalla normativa per il 31 dicembre 2006. Ancora distanti appaiono, tuttavia, non solo gli obiettivi fissati dalla normativa per il 2009 (50 per cento) e 2011 (60 per cento), ma anche quelli relativi al 2007 (40 per cento) e 2008 (45 per cento).

La situazione della raccolta differenziata risulta notevolmente diversificata a livello di macroaree geografiche: il Nord si colloca nel 2010 al 49,1 per cento, mentre il Centro ed il Sud si attestano, nello stesso anno, su tassi pari, rispettivamente, al 27,1 per cento e al 21,2 per cento. In termini quantitativi, si registra tra il 2009 ed il 2010 un incremento pari ad oltre 240 mila tonnellate nel Nord, una crescita di oltre 230 mila tonnellate nel Mezzogiorno e un aumento di quasi 200 mila tonnellate nel Centro. Tali incrementi portano il valore della raccolta differenziata delle Regioni settentrionali a poco meno di 7,3 milioni di tonnellate, e quelli delle Regioni del Sud e del Centro rispettivamente a quasi 2,2 milioni di tonnellate a poco meno di 2 milioni di tonnellate.

Riguardo i costi totali per tonnellata sostenuti per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dai dati forniti da Federambiente risulta che nel 2009 questi sono stati pari in Piemonte a 283,2 euro, in

Valle d'Aosta a 191,9 euro, in Lombardia a 224,5 euro, in Liguria a 292,3 euro, in Trentino-Alto Adige a 227,8 euro, in Veneto a 224,2 euro, in Friuli Venezia Giulia a 254 euro, in Emilia Romagna a 203,1 euro, in Toscana a 251,9 euro, in Umbria a 221 euro, nelle Marche a 209,8 euro, nel Lazio a 321,2 euro, in Abruzzo a 283,6 euro, in Molise a 228,5 euro, in Campania a 352,4 euro, in Puglia a 253,7 euro, in Basilicata a 303,9 euro, in Calabria a 229,2 euro, in Sicilia a 289,4 euro e in Sardegna a 332 euro.

In effetti, il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Italia varia di molto, a seconda delle situazioni locali e del fatto che sussistano o meno delle emergenze. Tra le assolutamente non comparabili cifre che sono state rilevate nel corso delle audizioni e sulla base dei materiali prodotti dagli auditi, così distanti tra loro, si colloca il problema di una vera e propria giungla di livelli di efficienza, di qualità e anche di costo dei sistemi di gestione del ciclo dei rifiuti. Giungla assai intricata in quanto non vale assolutamente il criterio per cui quanto più è spinta la raccolta differenziata tanto più costa la gestione dei rifiuti. Spesso accade addirittura il contrario, ossia che in Regioni, dove la raccolta differenziata non viene fatta, i contribuenti alla fine pagano per lo smaltimento dei rifiuti somme persino maggiori di quelle che pagano nei territori in cui viene fatta, e talvolta pure a livelli molto elevati. Infatti i costi della raccolta differenziata possono essere compensati dai risparmi che si realizzano anche perché si avvia allo smaltimento finale una quantità inferiore di rifiuti.

È pertanto improprio stabilire un nesso automatico e lineare tra il costo della raccolta e dello smaltimento e la quantità dei rifiuti recuperati attraverso la raccolta differenziata. Nelle Regioni con livelli più elevati di raccolta differenziata i costi, sia per abitante sia per chilogrammo, sono inferiori a quelli sostenuti nelle Regioni con raccolta differenziata più bassa.

Sono stati ascoltati alcuni soggetti pubblici quali: il Consorzio per i servizi di Igiene del territorio-Autorità di bacino Treviso 1, SILEA (società dei Comuni della provincia di Lecco), CEM Ambiente (società dei Comuni dell'Est Milanese e di parte della Brianza), il Consorzio Chierese di 19 Comuni della provincia di Torino, il Consorzio di bacino dei rifiuti dell'Astigiano e altri, e si è preso atto degli importanti risultati raggiunti in alcune aree del Paese con riguardo alle percentuali di raccolta differenziata, alla riduzione dei costi a carico dei cittadini, all'efficienza dei servizi.

Del resto, situazioni fortemente virtuose di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, registrate nel corso dell'indagine svolta dalla Commissione, sono caratterizzate da un'elevata percentuale di raccolta differenziata e da un carico economico sui cittadini sicuramente sostenibile, specie in una logica di confronto con altri casi territoriali.

In queste situazioni virtuose il contenimento dei costi si ottiene attraverso una capillare opera di informazione e di educazione finalizzata alla prevenzione della produzione di rifiuti, attraverso una stringente organizzazione della raccolta «porta a porta» su tutte le frazioni, attraverso l'uti-

lizzo di una tariffazione puntuale che commisura il costo del servizio alla quantità dei rifiuti prodotta da ciascun cittadino (sulla base del principio «chi più inquina più paga») e, infine, attraverso una programmazione impiantistica che colloca la termovalorizzazione a un livello dimensionale e sistemico che non incide negativamente sulle percentuali di raccolta differenziata e che, però, consente di non avviare a discarica quel «residuo» che comunque è incomprimibile e ancora non riassorbibile nelle frazioni della raccolta differenziata.

In particolare, sono stati evidenziati alla Commissione gli importanti risultati che l'applicazione di una tariffazione puntuale ha sul fronte della responsabilizzazione dei cittadini, per quanto riguarda sia la motivazione ad acquistare beni che producono minori quantità di rifiuto, sia a partecipare attivamente alla differenziazione della raccolta, perché i comportamenti individuali in tal caso incidono immediatamente e direttamente sulla bolletta.

Per quanto concerne la spesa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i dati elaborati nel 2011 dall'ISTAT, la spesa nazionale per la gestione dei rifiuti tra il 1997 e il 2009 è cresciuta del 95 per cento, incrementando la propria incidenza sul PIL dall'1,1 per cento nel 1997 all'1,4 per cento nel 2009. Nel 1997 la spesa nazionale per i rifiuti era pari complessivamente a 11.021 milioni di euro, mentre nel 2009 è risultata pari a 21.514 milioni di euro.

Va preliminarmente osservato che il sistema di riscossione permane tuttora legato alla stratificazione legislativa sulla materia: TARSU, TIA1 (Tariffa di Igiene Ambientale) e TIA 2 (Tariffa Integrata Ambientale), sistema che ha ingenerato incertezze sulle modalità di riscossione. Valga per tutte la questione legata alla restituzione dell'IVA, a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale sulla natura del tributo, questione ancora lontana da una qualsivoglia risoluzione. A questo si aggiunge con il 2013 l'introduzione della TARES, che sostituisce i tributi precedenti, ma che risulta legata ad elementi prevalentemente patrimoniali e che disgiunge completamente l'idea della quantità e qualità dei rifiuti prodotti dalla riduzione della spesa e dalla sostenibilità ambientale del processo, il che rende difficile, se non impossibile, un'evoluzione culturale sui comportamenti relativi e sulle buone pratiche da porre in essere.

Occorre altresì considerare che dal 2000 al 2011 il numero dei Comuni passati a TIA è aumentato da 225 a 1340, dato cui corrisponde un aumento degli abitanti soggetti a TIA da 2.254.887 a 19.530.626 (in termini percentuali, dal 4 per cento di popolazione interessata dal sistema tariffario, nel 2000, si è passati a circa il 32,2 per cento nel 2011). La popolazione residente, coinvolta dall'applicazione della TIA, mostra significative differenze di ripartizione geografica: la copertura percentuale della popolazione, nel Nord, passa dall'8,4 per cento del 2000 al 43,2 per cento del 2011, mentre nel Centro la stessa copertura passa dall'1,5 per cento del 2000 al 50,5 per cento del 2011 (soprattutto per effetto del passaggio a TIA del Comune di Roma) e nel Sud da 0 nel 2000 a 7,6 per cento nel 2011.



In particolare la Commissione ha potuto rilevare che ai fini della tariffazione puntuale si utilizzano con successo il metodo volumetrico e la tecnologia di identificazione a radiofrequenze, che consente di associare in maniera univoca il contenitore all'utenza che lo utilizza.

Momento fondamentale di ogni realtà virtuosa di gestione dei rifiuti è risultato essere quello della raccolta differenziata e del trattamento della frazione organica. A questo riguardo occorre innanzi tutto considerare che esistono livelli geograficamente differenziati di tale raccolta: nel 2010 nelle Regioni del Nord sono stati raccolti più di 2,7 milioni di tonnellate, in quelle nel Centro circa 640mila tonnellate e in quelle del Sud circa 824mila tonnellate. In effetti, il Nord, con 98,1 kg per abitante, continua a migliorare rispetto al resto del Paese, dove la raccolta della frazione organica, pur mostrando significativi sviluppi (+10 kg al Centro per abitante e +8 kg al Sud), risulta ancora non allineata alle realtà più avanzate del Nord (53,4 kg per abitante al Centro e 39,4 kg per abitante al Sud).

Cruciale è poi il momento del compostaggio, in quanto la presenza di una adeguata dotazione impiantistica risulta essenziale ai fini della riuscita della gestione integrata dei rifiuti. Non a caso, facendo riferimento ai dati 2010, si constata che nelle Regioni del Nord sono operativi 165 impianti di compostaggio (che trattano 2.749.556 tonnellate all'anno), in quelle del Centro solo 41 impianti (che trattano 733.238 tonnellate all'anno) e in quelle del Sud solo 49 impianti (che trattano 677.158 tonnellate all'anno). Tra l'altro nel Nord gli impianti di compostaggio operano mediamente all'81,4 per cento della quantità autorizzata, mentre questa percentuale scende al 52,3 per cento nel Centro e al 43,5 per cento nel Sud.

Appare sicuramente indispensabile un significativo potenziamento del parco impiantistico nelle situazioni in cui esso risulta insufficiente e appare necessario anche favorire la diffusione del compostaggio domestico e del compostaggio locale collettivo attuato mediante sistemi che assicurano una notevole velocizzazione del compostaggio tradizionale riducendo a quattro settimane i 5 o 6 mesi del compostaggio tradizionale.

Se si considerano le diverse realtà territoriali, si constata che là dove il ciclo integrato dei rifiuti è sostenuto da un parco impiantistico sviluppato, viene ridotto significativamente l'utilizzo della discarica. È il caso della regione Lombardia che conferisce in discarica solo l'8 per cento del totale di rifiuti urbani prodotti, che raggiunge una percentuale del 48,5 per cento di raccolta differenziata e del 45 per cento circa di recupero di materia e che invia ad incenerimento oltre il 44 per cento dei rifiuti. In Veneto si raggiunge il 58,7 per cento di raccolta differenziata, il 63 per cento del recupero di materia, grazie soprattutto al compostaggio, così che in discarica finisce solo il 19 per cento dei rifiuti urbani. In Friuli Venezia Giulia, la raccolta differenziata è pari a circa il 49,3 per cento, il recupero di materia, si attesta sul 39 per cento, l'incenerimento sull'11 per cento, mentre lo smaltimento in discarica interessa circa il 15 per cento dei rifiuti urbani. Il Trentino Alto Adige raggiunge circa il 58 per cento di raccolta differenziata, incenerisce il 14 per cento dei rifiuti pro-

dotti, mentre lo smaltimento in discarica riguarda il 29 per cento degli stessi. Viceversa nelle Regioni in cui il quadro impiantistico è assai carente lo smaltimento in discarica rappresenta la voce di gran lunga più importante: in Sicilia i rifiuti urbani smaltiti in discarica rappresentano il 93 per cento del totale, in Molise l'84 per cento, in Basilicata l'83 per cento, in Liguria il 79 per cento, nel Lazio il 74 per cento.

Peraltro, le situazioni esaminate evidenziano come l'incremento della raccolta differenziata debba sempre inserirsi in un efficiente sistema integrato di gestione per produrre appieno i suoi effetti virtuosi: una volta raccolti tutti i materiali riciclabili con il sistema domiciliare porta a porta (con raccolte differenziate «spinte», che non si servono di cassonetti stradali che attraggono rifiuti di qualsiasi tipo) occorre far sì che il recupero di materia raggiunga percentuali elevate.

Secondo i dati elaborati da FISE-UNIRE, in Italia solo il 33 per cento dei rifiuti viene riciclato (20 per cento riciclo + 13 per cento di *compost*), mentre il 18 per cento finisce al recupero energetico (contro una media europea del 29 per cento) e ben il 49 per cento imbocca la strada della discarica. Nel riciclo, peggio dell'Italia fanno solo Portogallo (19 per cento) e Grecia (18 per cento), mentre la percentuale a livello europeo si attesta sul 42 per cento. Rimane assai ampio il divario che separa l'Italia dai Paesi che presentano migliori performance nel recupero di materia dai rifiuti urbani, come l'Austria (70 per cento), la Germania e il Belgio (62 per cento), i Paesi Bassi (61 per cento), la Svezia (50 per cento) e la Danimarca (42 per cento). Questi sei Paesi europei, oltre a un elevato tasso di riciclo e a una quota significativa di recupero energetico, smaltiscono in discarica tra lo 0 e il 3 per cento dei loro rifiuti, anche grazie al ricorso al recupero energetico, che raggiunge punte del 54 per cento e del 38 per cento rispettivamente in Danimarca e Germania.

Sulla questione della tracciabilità, la Commissione, a seguito delle incertezze normative e delle difficoltà e delle criticità legate all'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), ritiene necessari, anche al fine di contrastare la criminalità organizzata, il perfezionamento, la correzione e la messa in funzione di tale sistema, nato per assicurare: maggiore trasparenza e controllo della movimentazione dei rifiuti lungo tutta la filiera, in relazione alla possibilità di disporre dei dati in tempo reale; maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti di comportamenti non conformi alle regole; maggiore tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini; riduzione degli adempimenti burocratici e semplificazione delle procedure per gli operatori; riduzione degli oneri per i soggetti obbligati, una volta a regime; maggiore concorrenza sul mercato.

Alcune specifiche questioni in materia di raccolta differenziata, sulla raccolta dei dati in Italia e su alcune criticità circa la disponibilità di impianti di riciclo sono state presentate dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, previsto dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ora cessato. Una questione riguarda il modo di acquisire i dati, attualmente riportati nel rapporto annuale dell'ISPRA, che soffre di una certa

mancanza di tempestività e di qualche approssimazione. È stato sottolineato inoltre il ritardo nell'attività di alcune reti dedicate al riciclo, in particolare quelle riguardanti i materiali elettronici e le batterie. In tali settori si nota un certo progresso, ma essi non sono ancora pienamente operanti. C'è necessità di omogeneizzazione delle reti, anche dal punto di vista dei controlli.

Il CONAI, istituito in Italia ai sensi della direttiva comunitaria 94/62, è operativo attraverso sei Consorzi di filiera che ritirano il materiale, raccolto dai Comuni o dalle piattaforme per gli imballaggi secondari e terziari, e ne assicurano il riciclo attraverso una rete di piattaforme, centri di selezione e impianti di riciclo ubicati su tutto il territorio nazionale. I sei tipi di materiali ritirati sono: plastica, vetro, carta, legno, alluminio e acciaio. C'è sempre una sussidiarietà rispetto al mercato, in quanto i Consorzi sono obbligati a ritirare gli imballaggi raccolti con la raccolta differenziata dai Comuni. Se i Comuni o i Consorzi di raccolta trovano sbocchi commerciali più validi, evidentemente sono liberi di agire come desiderano.

Un ulteriore profilo curato dal CONAI è il riutilizzo dei materiali. A tale proposito, il CONAI ha disposto l'esonero dal pagamento del contributo per gli imballaggi riutilizzati.

Strumento importante per il conseguimento degli obiettivi di una buona raccolta differenziata è stato negli anni l'accordo tra l'ANCI e il CONAI. L'accordo ANCI-CONAI tende a definire il maggior onere sostenuto dai Comuni nella gestione della raccolta differenziata che, a sua volta, dovrebbe essere coperto dal contributo CONAI. Stabilisce, inoltre, i criteri qualitativi del materiale raccolto e le relative condizioni di ritiro del materiale. Il CONAI ritira il materiale da piattaforme e riconosce il recupero energetico quale forma di avvio al recupero dei materiali. Oltre all'accordo quadro firmato dal CONAI, esistono poi un accordo con l'ANCI per ognuno dei consorzi e convenzioni tra Comuni e consorzi di filiera.

Gli aspetti positivi contenuti nell'accordo quadro ANCI-CONAI sono rappresentati dalla certezza nel tempo del valore positivo dei materiali, dalla certezza per i Comuni e gli operatori di una destinazione per i materiali raccolti, dalla garanzia che il materiale conferito venga avviato a riciclo e/o a recupero e dal fatto che i corrispettivi riconosciuti aumentano durante i cinque anni.

Un aspetto molto importante, sul quale negli anni passati è stata posta notevole attenzione, è quello della tracciabilità dei rifiuti di imballaggi a riciclo/recupero. È stato così inaugurato un sistema molto complesso di validazione dei risultati conseguiti, in quanto si desidera che i dati forniti dal CONAI siano inattaccabili sotto tutti gli aspetti.

È stato fatto notare che l'attività di prevenzione dei rifiuti deve essere impostata sugli stili di vita degli italiani. Ciò vuol dire che c'è la necessità di progettare in maniera diversa l'imballaggio, di progettarlo in termini di ecocompatibilità, e di evitare sprechi, sia per l'utilizzazione del *packaging* sia per la sua riciclabilità.

C'è un'altra attività che può essere intrapresa e che riguarda invece la prevenzione qualitativa, le diverse funzioni dell'imballaggio, ovvero tutte quelle azioni che lo rendono ecocompatibile durante il ciclo di vita: dalla progettazione alla realizzazione, al trasporto, all'uso, fino alla gestione post consumo.

Il CONAI ritiene inoltre necessario che la presenza degli Enti locali e delle autorità locali diventi fondamentale per la politica di *green public procurement*.

La Commissione ha avuto modo di soffermarsi anche su vari aspetti specifici delle problematiche sottoposte dai vari consorzi di filiera (non solo di imballaggi): CIAL, COREPLA, COBAT, COMIECO, Consorzio nazionale riciclo imballaggio acciaio, Consorzio coordinamento RAEE, Consorzio obbligatorio oli usati (COOU), COREVE, RILEGNO, ECO-LIGHT e Consorzio nazionale compostatori.

Nel corso dei lavori, Federambiente ha esposto una situazione che vede persistere molte differenze, come peraltro osservato da numerosi altri auditi, confermando di fatto i dati già esaminati dalla Commissione. Per quanto riguarda il passaggio da tassa a tariffa, da parte di Federambiente, è stato fatto notare che la tariffa deve coprire il 100 per cento dei costi procurati dall'esercizio del servizio, cosa che invece con la TARSU non accade, o accade in modo nominale (a piè di lista, alla fine dell'esercizio, spesso il comune ripiana quel che manca).

Quando la tariffa è affidata alla gestione dell'operatore e quindi dell'impresa, dover assicurare il 100 per cento della copertura dei costi nella fase iniziale genera un incremento di prelievo sui cittadini. Dopo di che però vi è un assestamento. Siccome la tariffa consente un rapporto contrattuale e negoziale con il committente, che è diretto, quando i comuni si rendono conto che la tariffa raggiunge livelli ritenuti insostenibili, più spesso intervengono con le politiche sociali dell'amministrazione per attenuare il carico sui ceti meno abbienti. Nello stesso tempo magari decresce la quantità di servizi, ovvero si modifica l'articolazione della richiesta di servizi in maniera che la tariffa possa essere contenuta.

Federambiente ha anche evidenziato come sia molto difficile comparare sistemi di raccolta differenziata porta a porta. Possono determinarsi condizioni dipendenti dai modelli di raccolta per cui due comuni vicini, con la stessa organizzazione e lo stesso disciplinare della raccolta, hanno esiti diversi dal punto di vista dei costi e, qualche volta, anche dell'efficacia del servizio. Questo dipende dai modelli di raccolta.

Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti fra soggetti della raccolta e soggetti della valorizzazione (quindi dei rapporti con i consorzi di filiera e con il CONAI), Federambiente ha fatto presente che molto spesso la regolazione avviene in base alle dinamiche del mercato. La politica degli incentivi è questione diversa: più spesso manovrata dai Comuni e dalle istituzioni nel momento in cui decidono, attraverso le tariffe, di premiare determinati comportamenti ovvero di penalizzarne altri. Però, il contributo CONAI alla raccolta differenziata è un corrispettivo a fronte di un costo del servizio che ovviamente ha una sua specificità. Esistono delle distor-

sioni del mercato che possono causare difficoltà nella vendita e/o nell'utilizzo del materiale, come, ad esempio, è accaduto negli ultimi anni con il legno.

Sempre volendo evidenziare il punto di vista degli operatori del settore, va ricordato che da parte di FISE-UNIRE si è rilevato che la separazione tra la raccolta, lo smaltimento e il riciclo rappresenta un ostacolo al conseguimento di più brillanti risultati. Oggi, purtroppo, la cultura delle aziende che si occupano della raccolta si focalizza sulla raccolta e lo smaltimento esclusivamente tramite termovalorizzazione ed, eventualmente, discarica. Le aziende devono arrivare a coprire il ciclo completo del trattamento del rifiuto, avendo anche la possibilità di trattare il riciclo.

Per quanto riguarda la valutazione e la scelta della tecnologia di termovalorizzazione più conveniente, secondo FISE-UNIRE, il problema va considerato dal punto di vista generale della massima «sostenibilità» in termini di salvaguardia delle risorse non rinnovabili e di protezione dell'ambiente. Federambiente intende creare le condizioni di massima trasparenza nel confronto dei risultati delle diverse soluzioni. È tuttavia da rilevare che, in Europa e nel mondo, la tecnica di gran lunga più impiegata è quella della combustione diretta, su griglia ad alta temperatura, dei rifiuti urbani non utilmente riciclabili. È una tecnica più impegnativa e costosa rispetto ad altre, ma, in termini di efficienza netta finale, essa produce il miglior risultato, poiché non comporta i consumi energetici necessari per il passaggio dallo stadio intermedio della produzione di CDR. Circa l'80 per cento dei rifiuti in Europa è trattato mediante la combustione diretta. Il vantaggio non è solo che così si recupera più energia, ma soprattutto che si generano meno residui da smaltire.

La Commissione ha avuto modo di verificare che gli snodi della raccolta differenziata e del parco impiantistico sono emersi come cruciali, in senso negativo, nell'instaurarsi e nel protrarsi di situazioni critiche di gestione del ciclo dei rifiuti. Così nel Lazio la raccolta differenziata nel 2010 è stata pari al 16,5 per cento, con un aumento nel periodo 2006-2010 solo del 5,4 per cento; con la raccolta della frazione organica attestata nel 2010 sulle 123.340 tonnellate. Sempre nel Lazio nel 2010 è stato smaltito in discarica il 74 per cento dei rifiuti e nella sola città di Roma ben 1,3 milioni di tonnellate sono finite in discarica. Invece, in Sicilia la raccolta differenziata nel 2010 è risultata pari al 9,4 per cento, con un aumento nel periodo 2006-2010 solo del 2,8 per cento, con la raccolta della frazione organica attestata sempre nel 2010 sulle 87.692 tonnellate. In Sicilia nel 2010 è stato smaltito in discarica il 93 per cento dei rifiuti. Migliore il dato della Campania, dove la raccolta differenziata nel 2010 è stata pari al 32,7 per cento, con un aumento nel periodo 2006-2010 del 21,4 per cento e dove nel 2010 è stato smaltito in discarica il 48 per cento dei rifiuti.

Sulla Campania pesa la situazione della città di Napoli e di gran parte dei Comuni della conurbazione napoletana, dove i ritardi accumulatisi sul fronte della raccolta differenziata determinano la necessità di ricercare spazi di notevole capienza per lo smaltimento in discarica. In effetti, la città di Napoli produce 1.200 tonnellate al giorno di rifiuti, mentre la Pro-

vincia di Napoli ne produce 2.200-2.300; sommando queste cifre si ottiene un totale di circa 3.500 tonnellate, una cifra elevatissima se si considera che la produzione complessiva della Regione Campania è di 7.200 tonnellate di «tal quale».

Anche il caso della Sicilia evidenzia la necessità di un'analisi articolata per aree, in quanto nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina si concentra circa il 60 per cento di tutti i rifiuti prodotti nell'intera isola, mentre la percentuale media di raccolta differenziata si attesta al 9,4 per cento dei rifiuti (dato 2010), ma in alcune aree delle Province di Trapani, Agrigento e Palermo la raccolta differenziata raggiunge punte che superano ampiamente il 35 per cento e soprattutto nella Provincia di Trapani si attesta mediamente sul 26,7 per cento.

Sul Lazio pesa in particolare la situazione della città di Roma, nella quale si recupera, attraverso una raccolta differenziata attuata con una singolare pluralità di sistemi, solo un quarto dei rifiuti prodotti, pari a circa 5 mila tonnellate al giorno, con conseguente difficoltà di reperire nuovi siti per lo smaltimento dei rifiuti in un contesto di non allineamento delle posizioni delle diverse amministrazioni territoriali competenti. Difficoltà alla quale si aggiunge l'insufficienza degli impianti di compostaggio esistenti e degli impianti di trattamento meccanico-biologico. Il Lazio, peraltro, registra anche problemi dovuti alle basse percentuali di raccolta differenziata delle Province di Frosinone (6,1 per cento nel 2010) e di Rieti (7,1 per cento) e alle certo non elevate percentuali della medesima raccolta conseguite dalle Province di Latina (17,6 per cento) e di Viterbo (14,1 per cento).

Proprio con riferimento alle situazioni maggiormente problematiche registratesi nel Paese, le audizioni svolte dalla Commissione hanno permesso di accertare che i commissariamenti sono falliti dappertutto, non avendo consentito quasi mai di superare l'emergenza, né di porre le premesse per un ciclo virtuoso della gestione dei rifiuti, e rappresentando un alibi che ha consentito agli enti locali di sottrarsi alle proprie responsabilità. Ogni volta che si è verificata un'imposizione dall'alto – nella forma della creazione di un consorzio obbligatorio o di un commissario – non solo il problema dei rifiuti non è stato risolto, ma si è addirittura aggravato, con la perdita di attenzione e di interesse delle istituzioni locali, che si consideravano estromesse.

Nel corso della sua audizione, il Presidente della Provincia di Frosinone ha fatto presente alla Commissione che la Provincia da lui guidata non è in grado di controllare il flusso di rifiuti smaltiti presso il termovalorizzatore sito in San Vittore in quanto tali rifiuti arrivano come CDR. Si tratta di una situazione specifica che in realtà evidenzia un rilevante problema di carattere generale, che riguarda l'intero territorio nazionale. Difatti, la qualificazione di un determinato rifiuto come CDR, ammesso che si tratti di rifiuto opportunamente trattato per divenire appunto CDR, da un lato sottrae lo stesso ad una successiva tracciabilità, dall'altro ne consente lo spostamento da Regione a Regione o comunque fuori dal bacino di produzione, in quanto esente dalle norme che riguardano i rifiuti urbani.

Inoltre il modello adottato in alcune regioni prevede che il CDR venga bruciato in termovalorizzatori, e non in impianti bruciatori di diverso tipo (ad esempio, centrali elettriche opportunamente trasformate). Questo da un lato comporta significativi costi aggiuntivi, perché ai costi dell'incenerimento si aggiungono costi di trattamento di per sé non richiesti e talvolta con trattamenti solo nominalmente realizzati all'unico scopo di evitare la più stringente normativa sui rifiuti, e, dall'altro lato, determina seri problemi di monitoraggio dei flussi di rifiuti, dato che nessuno controlla se il materiale trasportato sia realmente CDR e non rifiuto.

È stata infine evidenziata la peculiarità della situazione che si trovano ad affrontare i Comuni interessati da rilevanti flussi turistici. Ad esempio, il Presidente della Provincia di Latina ha ricordato che l'8 per cento del prodotto interno lordo di questa Provincia deriva dal turismo, che incide fortemente sulla produzione di rifiuti annua, complessivamente pari a circa 347.000 tonnellate.

Un esempio interessante di gestione nell'ambito dei comuni a vocazione turistica è stato offerto dalla Comunità montana del parco Alto Garda Bresciano, che è caratterizzata da un basso numero di abitanti e da una stagionalità estiva con un elevato flusso di turisti. La parte occidentale del lago di Garda, il cui bacino è esteso agli altri otto Comuni del Parco Alto Garda, ha una popolazione di circa 30.000 abitanti, ma il flusso turistico stagionale è pari 2.250.000 presenze. Il modello svedese adottato supera il modello tradizionale del porta a porta, abbastanza diffuso in Italia.

L'attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito altresì di confermare le importanti peculiarità del settore agricolo e di verificare la fondatezza della richiesta di una semplificazione degli adempimenti burocratici proveniente dal mondo agricolo, anche in considerazione dei due elementi che rendono particolare in questo settore la produzione di rifiuti: il carattere diffuso degli insediamenti e la produzione di piccoli volumi. Proprio la verifica della fondatezza delle richieste del mondo agricolo ha condotto la Commissione ad elaborare ed approvare il disegno di legge Atto Senato 3162, recentemente approvato anche dalla Camera dei deputati, che reca importanti novità normative, nella prospettiva della valorizzazione delle filiere brevi e dell'autosmaltimento, in tema tra l'altro di digestato o compost destinati all'utilizzazione agronomica, di sfalci, potature e materie fecali, di essiccatoi agricoli e di trasporti di rifiuti effettuati da imprenditori agricoli.

Coldiretti, Confagricoltura e CIA hanno evidenziato tutte le questioni aperte sulla materia per il settore agricolo. L'agricoltura è interessata al tema dei rifiuti sotto tre profili: quello della produzione, quello della loro valorizzazione in relazione al ciclo biologico, che accompagna lo svolgimento delle attività di allevamento e coltivazione, e quello della tutela del suolo. Per quanto riguarda il primo profilo, le imprese agricole – in quanto produttrici di rifiuti – hanno atteso a lungo la semplificazione degli adempimenti, dopo che, nel corso della precedente legislatura, sono stati introdotti dei freni all'utilizzo degli accordi di programma.

Gli elementi che differenziano la produzione di rifiuti in agricoltura sono, infatti, il carattere diffuso degli insediamenti e la produzione di piccoli volumi. Per quel che riguarda il secondo aspetto, l'incertezza giurisprudenziale relativa al riconoscimento della natura di sottoprodotti di alcuni elementi derivanti dal ciclo produttivo, che potrebbero essere valorizzati attraverso il normale ciclo di reimpiego in agricoltura: ciò è spesso impedito dall'interpretazione della giurisprudenza di merito, che incide così sulla capacità delle imprese di razionalizzare i propri cicli di utilizzo. Per quanto riguarda, invece, il profilo della prevenzione, il quadro normativo comunitario pone l'obiettivo di ridurre le conseguenze della produzione e della gestione dei rifiuti. La priorità è, dunque, costituita dalla prevenzione. Tale criterio ci aiuta anche a capire come sia cambiata la nozione di raccolta differenziata a seguito della direttiva comunitaria.

È stato altresì osservato che la disciplina recata dal codice ambientale ha introdotto alcune innovazioni di particolare interesse e rilevanza anche per il settore agricolo. Il punto di maggiore contrasto e di maggiore criticità riguarda tuttavia proprio la nozione di rifiuto. Non c'è ancora una certezza in merito e ciò anche in conseguenza del fatto che in agricoltura vi sono dei residui delle attività agricole che vengono reimpiegati nell'attività agricola stessa e che quindi astrattamente non potrebbero essere classificati e considerati come dei rifiuti.

L'attività agricola spesso si espleta anche in fondi lontani dalla sede principale dell'azienda, magari a distanza di qualche chilometro, e a fine giornata lavorativa l'agricoltore riporta tutti i residui delle potature e dei lavori agricoli. Sono state elevate contravvenzioni ad agricoltori che trasportavano le ramaglie nel deposito temporaneo della sede principale dell'azienda, perché non avevano il formulario di trasporto o non erano iscritti all'albo nazionale dei gestori, nonostante avessero fatto notare che avevano una convenzione con una ditta autorizzata per il trasferimento di tali rifiuti agricoli. Infine con riferimento all'interpretazione dell'occasionalità e della saltuarietà del trasporto dei rifiuti, cioè dei requisiti che esso deve avere per essere esentato dal formulario di identificazione degli stessi, ogni Provincia interpreta a modo suo la normativa.

A proposito della semplificazione, si evidenzia il caso dei contenitori di agrofarmaci. Da un punto di vista scientifico, se essi vengono sottoposti ad una bonifica, attraverso una procedura che prevede due o tre risciacqui consecutivi con acqua corrente, la loro catalogazione passa da «rifiuto pericoloso» a «rifiuto speciale non pericoloso», per i quali si prevede un trattamento più semplificato. La normativa non stabilisce però tale procedura. In alcune località, dunque, i gestori del servizio pubblico accolgono questo tipo di rifiuti, nonostante siano stati bonificati, come rifiuti pericolosi.

Sempre nell'ambito dei possibili sottoprodotti viene segnalata dalle predette organizzazioni l'opportunità di inserire il digestato e il pannello di estrazione derivante dalla spremitura delle oleaginose per la produzione dell'olio vegetale puro. Per questi due materiali di origine agricola non vi è certezza a riguardo dell'applicazione della norma. Il pannello e il digestato invece rientrano a pieno titolo tra i residui e non tra i rifiuti. A que-



sto proposito andrebbe fatto un utile aggiornamento della normativa vigente che prevede che tutti questi sottoprodotti siano considerati come rifiuti, rifiuti speciali, anche se recuperabili.

Tenuto conto delle difficoltà in cui versa tuttora il sistema a livello nazionale, visto che il ciclo integrato dei rifiuti urbani nel panorama italiano appare assolutamente variegato e profondamente diversificato e spazia da punte di eccellenza al più profondo degrado, a seguito dell'indagine conoscitiva svolta, le questioni da affrontare con maggiore urgenza sono le seguenti:

a) una legislazione statale organica e specifica in ordine all'intero ciclo, che nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie locali, affronti con chiarezza:

la necessità di una piena conformità alla più recente normativa comunitaria (in particolare alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), che prevede il raggiungimento di determinate percentuali di riciclaggio e non di raccolta differenziata e che impone agli Stati membri di operare in vista della riduzione dei rifiuti anche attraverso l'ampliamento della sfera dei sottoprodotti quali materiali non costituenti rifiuto;

la definizione dei soggetti gestori;

la definizione delle autorità preposte alla programmazione e al controllo, che, ferme restando le competenze degli enti locali, possano individuare gli obiettivi da perseguire e i livelli ottimali in cui svolgere il servizio (popolazione servita, tipologia di impianti, modalità di raccolta), tenendo nella dovuta considerazione sia il criterio delle aree territorialmente omogenee, sia l'esigenza di far sì che la procedura di costituzione delle aggregazioni di Comuni rispetti il Titolo V della Costituzione e in particolare l'autonomia degli enti locali;

il modello giuridico delle società pubbliche del settore e degli altri soggetti pubblici operanti, modello che, nel rispetto della legislazione europea, tenga conto dell'articolato sistema degli affidamenti dell'intero servizio da parte dei Comuni e per cui si consentano forme di riscossione diretta del tributo;

la definizione dei reati in materia, con particolare riferimento all'occupazione sistematica da parte della criminalità organizzata di intere porzioni del territorio nazionale proprio grazie alla gestione di servizi per loro natura «territoriali» e alle infiltrazioni malavitose nel campo degli smaltimenti illeciti;

b) il ripensamento del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), che desta forte preoccupazione in quanto basato su elementi meramente patrimoniali e non invece ricollegato al quantitativo di rifiuti prodotti e avviati a smaltimento e distorsivo del moderno ed efficiente meccanismo di tariffa correlata ad un servizio;

c) conseguentemente la proposta e la diffusione di modelli di raccolta che consentano di passare realmente ad un sistema a tariffa, commisurato a quantità e qualità dei rifiuti prodotti;

*d)* la previsione di una autorità nazionale preposta al settore dei rifiuti, come già analogamente avviene per altri settori (ad esempio: energia), che si occupi, per la parte riferita ai rifiuti urbani, anche della definizione dei livelli minimi della qualità dei servizi, dei costi, delle modalità di effettuazione dei servizi riferiti all'intero ciclo, della comparazione ordinata di costi industriali e dei costi posti a carico dei cittadini; della sistematica raccolta omogenea dei dati;

*e)* il definitivo e reale superamento della gestione degli smaltimenti attraverso il sistema delle discariche;

*f)* un censimento delle discariche autorizzate e non autorizzate al fine di avviarne la bonifica;

*g)* la messa in funzione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti prodotti, affrontando e ridefinendo l'intera partita SISTRI;

*h)* l'obbligo delle Regioni di raggiungere la reale e piena autonomia in materia di smaltimenti di tutte le frazioni dei rifiuti urbani raccolti;

*i)* la non possibilità di smaltire i rifiuti urbani o di derivazione urbana (con cambio codice a seguito di trattamento) all'estero;

*l)* il superamento definitivo delle gestioni commissariali;

*m)* un impegno più serrato sulla raccolta differenziata, sul riciclo e sul riuso;

*n)* un più convinto approccio al tema della riduzione dei rifiuti;

*o)* l'incentivazione della filiera industriale del recupero, tenendo conto che lo sviluppo di questo segmento offrirebbe anche una concreta possibilità occupazionale in un momento tanto delicato per la vita del Paese.

*Senatrice Daniela MAZZUCONI*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3658****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.4**

DI NARDO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.5**

DI NARDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «15 marzo».*

---

**1.3**

VALLARDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e conseguentemente si intendono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 195 del 2009».*

---

**1.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» con le seguenti: «dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».*

---

**1.6**

DI NARDO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il differimento non si applica ai comuni che abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, i quali, a far data dal 1° gennaio 2013, possono provvedere direttamente all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi».*

---

**1.1**

ORSI

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2016. I rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, qualora smaltiti in discarica, sono sottoposti a contributo obbligatorio da corrispondere allo Stato nella misura di 10 euro per tonnellata per i conferimenti in discarica nell'anno 2013, di 20 euro per tonnellata per i conferimenti in discarica nell'anno 2014, di 25 euro per tonnellata per i conferimenti in discarica nell'anno 2015 e di 30 euro per tonnellata per i conferimenti in discarica nell'anno 2016. Il contributo è versato dal gestore dell'impianto di smaltimento in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno, secondo le modalità indicate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo è corrisposto dai conferitori in discarica dei rifiuti con conseguente adeguamento delle tariffe in vigore qualora regolate da regime di convenzione o determinate da piani economici di gestione approvati da pubbliche autorità».*

---

**1.2**

VACCARI, VALLARDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "di biogas, di compostaggio;" è aggiunto il seguente periodo: "il digestato o il compost, quando non siano destinati alla utilizzazione agronomica*

nell'ambito di una o più aziende consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1;"».

---

### **1.200**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse».

---

### **1.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013"».

---

### **1.0.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013"».

*Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 46, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013».*

---

## **Art. 2.**

### **2.1**

ALICATA

*Al comma 1, dopo le parole: «14 giugno 2012» aggiungere le seguenti: «nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile) e successive modificazioni».*

---

### **2.0.1**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici)*

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio".

---

**2.0.2**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 182-ter, comma 2, alinea, dopo le parole: "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,"».

**2.0.3**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di

trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze"».

#### **2.0.4**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo  
3 aprile 2006, n. 152)*

1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 213-bis.**

*(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico  
e digestione anaerobica)*

1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

*a)* i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

*b)* la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

*c)* i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

*d)* gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.



2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

---

## 2.0.5

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
in materia di essiccatoi agricoli)*

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante";

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non compresi nella parte I del presente allegato"».

---

**2.0.6**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Utilizzo di terre e rocce da scavo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

3. Il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

**2.0.7**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

**«Art. 2-bis.***(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)*

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

*a*) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

*b*) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

*c*) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera *b*) diverso dalla normale pratica industriale;

*d*) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

*a*) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

*b*) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

c) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni».

---

## 2.0.8

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di rifiuti)*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il soggetto attivo può affi-

dare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

2. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "servizio pubblico" sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

3. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione e accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

4. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i rifiuti solidi urbani non si applicano i limiti massimi indicati al primo periodo del presente comma".

5. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006".

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 9, alinea, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse;

*b*) al comma 9, lettera *a*), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

*c*) al comma 9, lettera *b*), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

**2.0.9**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di rifiuti)*

1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici».

**2.0.10**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All'articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo le parole: "in cui si eseguono" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni stabilite in conformità alle migliori tecniche disponibili con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"».

**2.0.11**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di misure di compensazione)*

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente, che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.0.12**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)*

1. Nei casi in cui, con riguardo a fondi che soggetti privati e pubblici siano tenuti a versare in attuazione delle normative di settore, sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Par-



lamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

---

### **2.0.13**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)*

1. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga". Le modalità del recupero dei costi ambientali sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea».

---

### **2.0.14**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)*

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le

modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati».

---

## 2.0.15

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)*

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 14, comma 4, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

*"f)* razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009";

*b)* all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: "in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" sono inserite le seguenti: "nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale,";

*c)* all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ferme restando le disposizioni in materia" sono inserite le seguenti: "di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché"».

---

**2.0.16**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", costituita da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri";

*b)* i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

*3-bis.* Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste"».

---

**2.0.17**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)*

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi solo se integrati nelle reti fognarie medesime, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nei luoghi dove è stata svolta. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, in alternativa raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, e all'iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298"».

---

**2.0.18**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di

cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni."».

---

### **2.0.19**

BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, BUTTI, GALIOTO, GERMONTANI, GHEDINI, MANTOVANI, MERCATALI, PALMIZIO, PARDI, PIGNEDOLI, SANGALLI, Giancarlo SERAFINI, SOLIANI, VALLARDI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

Con riferimento agli interventi in favore delle popolazione colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, il contributo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può essere determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili. La presente disposizione opera nell'ambito delle risorse già stanziato e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **2.0.20**

GIOVANARDI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

Con riferimento agli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, il contributo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, deve essere determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili».

---

**2.0.21**

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO, MAZZUCONI, ORSI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche agli articoli 195 e 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione di rifiuti)*

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 195, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera *c*), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome";

all'articolo 206, comma 1, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"i-*bis*) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli *standard* e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa"».

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 gennaio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 52**

*Presidenza della Presidente  
BOLDI*

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,30*

*INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI  
EUROPEI DEL SENATO FRANCESE*